

Per i clienti della
Banca Popolare di Bergamo
Credito Varesino

DM ≈ PLUS

Sommario

Definizioni	pag.	5
<i>Terminologia</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
Condizioni generali di polizza	pag.	7
Condizioni speciali di assicurazione	pag.	11
Clausola di rivalutazione	pag.	13
Regolamento della gestione speciale "Previmark"	pag.	14



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
SULLA VITA IN FORMA DI “CAPITALE
DIFFERITO CON PRESTAZIONE ESPRESSA
IN MARCHI TEDESCHI, A PREMIO UNICO,
CON CONTROASSICURAZIONE E CON
RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” (0%)**

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, dalle:

- **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA;**
- **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE;**
- **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “PREVIMARK”.**

La Tariffa, le Condizioni, la Clausola di Rivalutazione e il relativo Regolamento sono approvati dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato su parere favorevole dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private - I.S.V.A.P..

ESTREMI DELL’ASSICURAZIONE

Dalla DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA risultano:

- Numero di Polizza;
- Decorrenza;
- Durata dell’Assicurazione (differimento);
- Identità del Contraente e dell’Assicurato;
- Attribuzione del Beneficio;
- Importo del premio dovuto dal Contraente in Lire Italiane;
- Capitale iniziale assicurato espresso in Marchi Tedeschi.



Definizioni

Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

TERMINOLOGIA

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENEFICIARI: coloro cui spettano le somme assicurate.

CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società.

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

SOCIETÀ: Mare Vita Assicurazioni S.p.A..

Condizioni generali di polizza

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'Assicurazione

L'Assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza.

Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'Assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- a. dolo del Contraente o del Beneficiario;
- b. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d. incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze messe dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

Art. 6 - Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'Assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'Assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.



Art. 7 - Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella Tabella annessa.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 8 - Riscatti - Prestiti

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- a. la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella Tabella annessa;
- b. la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a.;
- c. la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'Art. 7, e purchè la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
- d. la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a., con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano la restituzione dei premi.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Art. 9 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 10 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Art. 11 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte;
- b. relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c. ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.



Condizioni speciali di assicurazione

Art. 1 - Prestazioni

L'assicurazione garantisce la corresponsione del capitale assicurato, rivalutato in base alle modalità previste nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle Condizioni Speciali di polizza, alla scadenza contrattuale, qualora l'Assicurato sarà in vita a tale data.

In caso di premorienza dell'Assicurato verrà erogato ai Beneficiari l'importo della controassicurazione, le cui modalità di calcolo sono illustrate nelle Condizioni Speciali di polizza.

A fronte di tale prestazione il Contraente corrisponderà un premio da pagare in unica soluzione al momento della stipulazione della polizza.

Il capitale assicurato, sia in caso di vita che di premorienza dell'Assicurato, ed il premio unico sono espressi nella moneta della Repubblica Federale Tedesca (Deutsche Mark) anche se regolati in Lire Italiane.

La loro conversione, analogamente a quella del valore di riscatto e dei valori di opzione, è regolata dalle Condizioni Speciali di polizza.

Art. 2 - Divisa in cui sono espressi gli impegni contrattuali

Le prestazioni dovute dalla Società ed il premio unico dovuto dal Contraente sono espressi nella moneta della Repubblica Federale Tedesca (Deutsche Mark).

Il valore del tasso di cambio rispetto alla Lira Italiana della predetta divisa è determinato quotidianamente, a norma della legge 12-8-93 n. 312, in base ad una quotazione di riferimento rilevata dalla Banca d'Italia e diffusa al mercato tramite circuito informativo telematico e reso noto al pubblico con comunicato del Ministero del Tesoro.

Art. 3 - Pagamento del premio unico

Il premio unico verrà corrisposto in Lire Italiane sulla base del cambio del giorno immediatamente precedente la data di effetto del contratto, ovvero sulla base della quotazione del giorno del pagamento del premio stesso, qualora venga effettuato il versamento in conto premi all'atto della sottoscrizione della proposta.

Art. 4 - Pagamento delle prestazioni da parte della Società

Il capitale rivalutato alla scadenza della polizza, o quello in caso di premorienza dell'Assicurato o il valore di riscatto, espressi in Marchi Tedeschi, verranno liquidati in Lire Italiane sulla base della quotazione di riferimento del Marco Tedesco rilevata nei termini di cui alla sopracitata legge 12-8-93 n. 312 dalla Banca d'Italia, il giorno rispettivamente della scadenza o del decesso dell'Assicurato; in caso di riscatto la quotazione di riferimento sarà quella rilevata al quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione della documentazione richiesta per il pagamento del riscatto. Per la determinazione degli importi di rendita derivanti dalla scelta di una delle opzioni possibili alla scadenza contrattuale, la quotazione di riferimento sarà quella del primo giorno del mese antecedente la data di scadenza di ciascun pagamento.

Nel caso in cui nel giorno richiesto non fosse disponibile per qualsiasi motivo il valore della quotazione del Marco Tedesco il valore di riferimento sarà quello del primo giorno precedente per il quale tale quotazione è disponibile.

Art. 5 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 6 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato.

Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

Art. 7 - Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento. Il valore di riscatto è pari al valore attuale del capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso del 2,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento, espresso in anni e mesi.

Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte, mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione. Per la eventuale frazione di anno, espressa in anni e mesi, intercorrente tra l'ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto verrà riconosciuta sul capitale assicurato in vigore una rivalutazione pro-rata sulla base dell'ultimo tasso di rivalutazione disponibile dichiarato dalla Società.

Art. 8 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- in una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere fino a quando l'Assicurato sarà in vita;
- in una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- in una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.



La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita dalla Clausola di Rivalutazione.

Clausola di rivalutazione

Il presente contratto appartiene ad una particolare categoria di polizze per la quale la Società riconoscerà una rivalutazione della prestazione assicurata secondo quanto espressamente indicato nel successivo Art. 2.

A tal fine la Società utilizzerà i rendimenti realizzati annualmente da una speciale gestione separata denominata "PREVIMARK" nella quale confluiranno attività di importo non inferiore a quello delle Riserve Matematiche afferenti tali contratti, secondo quanto previsto dall'allegato Regolamento.

Gli investimenti a copertura delle predette Riserve Matematiche saranno espressi in Marchi Tedeschi e rientreranno tra quelli consentiti dall'art. 32 della legge n. 742 del 22 ottobre 1986.

Art. 1 - Tasso di rivalutazione

Entro il 1° marzo di ciascun anno verrà determinato il rendimento della gestione separata "PREVIMARK", nonché verrà dichiarato dalla Società il tasso di rivalutazione da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata per l'aliquota di partecipazione fissata annualmente che, in ogni caso, non potrà essere inferiore all'80%

Viene comunque garantita per tutta la durata del contratto la misura annua minima del 2%.

Il tasso di rivalutazione così determinato verrà utilizzato per l'adeguamento della prestazione assicurata, secondo quanto previsto al successivo Art. 2, a partire dalle polizze con data di effetto marzo dell'anno successivo a quello di determinazione del rendimento della gestione separata.

Art. 2 - Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale di polizza la prestazione assicurata in vigore verrà rivalutata in base al tasso di rivalutazione, così come determinato al precedente Art. 1.

Dell'importo del capitale rivalutato verrà data annualmente comunicazione al Contraente.

Regolamento della gestione speciale “Previmark”

1. Presso la Società è costituita una gestione patrimoniale denominata “PREVIMARK”, separata dalle altre attività della Società. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche afferenti i contratti con Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione “PREVIMARK”. La gestione del “PREVIMARK” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione “PREVIMARK” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del “PREVIMARK” al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al “PREVIMARK”, il rendimento annuo della gestione quale descritto al successivo punto 4. e l'adeguatezza delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche.
3. La gestione “PREVIMARK” è costituita da investimenti mobiliari rientranti tra quelli consentiti in valuta tedesca dall'art. 32 della legge 742/1986, relativamente agli impieghi delle Riserve Matematiche. L'investimento in azioni quotate in valuta tedesca non potrà comunque superare il 30% del complesso delle attività della gestione separata “PREVIMARK”. Non è comunque previsto l'investimento in titoli non quotati. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio della gestione.



4. Il rendimento annuo della gestione “PREVIMARK”, per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del “PREVIMARK” di competenza di quell’esercizio al valore medio della gestione stessa.

Per risultato finanziario della gestione “PREVIMARK” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “PREVIMARK”, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e dell’attività di certificazione, escludendo le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla fluttuazione del Marco Tedesco rispetto alla Lira.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “PREVIMARK” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto di iscrizione nella gestione “PREVIMARK” per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio dalla gestione “PREVIMARK” si intende la somma della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “PREVIMARK”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “PREVIMARK”.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del “PREVIMARK”, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.

5. La Società si riserva di apportare al punto 4., di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

LE PRESENTI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO STIPULATO CON LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE-PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MOD. B.P.B. - C.V. 4039 SONO DEPOSITATE PRESSO IL NOTAIO DOTT. AMATO LUCIANO, VIA FATEBENEFRATELLI, 20 MILANO - CON ATTO N. 69947/6652 DELL'15.IV.1994





MARE VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in forma abbreviata "MARE VITA ASSICURAZIONI S.p.A." - Sede e direzione generale 20126 MILANO Viale Monza, 265 - Tel. 27001922 ric. aut. - Fax (02) 27001793 - Telex 331051 MAREAS I - Capitale Sociale Lit. 15.000.000.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702/7056/2 - C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)